



**Direzione centrale risorse umane,
finanziarie e logistica**

Procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore per il personale dell'INL con profilo professionale di Operatore amministrativo gestionale

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" con il quale è stata istituita l'Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato emanato il regolamento recante approvazione dello statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016 di attuazione del decreto legislativo n. 149/2015, registrato alla Corte dei conti il 09/06/2016 al n. 1577, concernente le "Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro";

VISTO l'articolo 6 del D.Lgs. 149/2015 in base al quale è trasferito nei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro il personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali come

individuato dalla lettera b) del comma 6 del medesimo articolo 6;

CONSIDERATO che l'articolo 6 del D.Lgs. 149/2015 sopra menzionato stabilisce che al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro si applica la contrattazione collettiva del comparto Ministeri;

VISTO l'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016 sopra citato, in base al quale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la data di inizio dell'operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro ed è trasferito nei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro il personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come individuato dallo stesso articolo 22;

VISTO l'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2016 che individua il 1° gennaio 2017 quale data di inizio dell'operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2016 che stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 2017, il trasferimento nei ruoli dell'ispettorato nazionale del lavoro del personale individuato dall'articolo 22, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016;

VISTO l'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in base al quale è previsto un periodo, non superiore a 24 mesi dalla data di avvio dell'operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, durante il quale le attività connesse al funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche avvalendosi del personale ispettivo che, transitato nel ruolo dell'INL, continua a prestare servizio presso le sedi centrali dello stesso Ministero fino al termine del periodo di "avvalimento";

RILEVATO che il 31 dicembre 2018 è terminato il periodo di "avvalimento" delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disposto dall'articolo 24 del d.P.C.M. 23 febbraio 2016 sopra menzionato;

CONSIDERATO che il 1° gennaio 2019 il personale trasferito giuridicamente all'Ispettorato in data 1° gennaio 2017, in avvalimento fino al 31 dicembre 2018 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha preso servizio presso gli Uffici della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO il Contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale del comparto Funzioni centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018;

VISTO in particolare l'articolo 96 del CCNL Funzioni centrali in base al quale sono specificamente confermate le disposizioni relative ai sistemi di classificazione professionali contenute nei precedenti CCNL concernenti le amministrazioni confluite nel comparto Funzioni centrali;

VISTO l'accordo integrativo per l'individuazione dei criteri generali per le progressioni economiche del personale sottoscritto il 14 luglio 2020 a seguito della positiva certificazione dell'ipotesi di accordo da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, resa con nota DFP 42032 del 24 giugno 2020, nel rispetto delle prescrizioni del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 8 del sopra menzionato accordo integrativo del 14 luglio 2020 nel quale è indicata la ripartizione, all'interno di ciascuna area, fascia economica e profilo professionale, di complessivi 1740 posizioni;

RILEVATO che l'articolo 8 sopra menzionato individua nell'ambito del profilo professionale di Operatore amministrativo gestionale complessivi 123 posizioni di sviluppo economico;

RITENUTO di dare attuazione alle suddette disposizioni avviando la procedura per l'attribuzione, all'interno dell'area seconda, della fascia retributiva superiore a quella di appartenenza per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro con profilo professionale di "Operatore amministrativo gestionale";

DECRETA

Articolo 1

Sviluppi economici per il profilo professionale di Operatore amministrativo gestionale

1. È indetta la procedura selettiva per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro inquadrato nel profilo professionale di Operatore amministrativo gestionale, per l'attribuzione della fascia economica immediatamente superiore a quella di appartenenza, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di approvazione delle graduatorie.
2. La procedura di cui al comma 1 del presente articolo prevede la copertura di complessivi 123 posti individuati per ogni fascia economica come segue:

AREA	FASCIA	PROFILO PROFESSIONALE	N. PROGRESSIONI
II	F2 (da F1 a F2)	OPERATORE AMMINISTRATIVO GESTIONALE	101
	F3 (da F2 a F3)		21
	F4 (da F3 a F4)		1
TOTALE			123

Articolo 2

Soggetti destinatari e requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva di cui all'articolo 1, i dipendenti di ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro in servizio alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda prevista dal presente decreto, anche se in posizione di comando o di fuori ruolo presso altra pubblica amministrazione, inquadrati nel profilo professionale di "Operatore amministrativo gestionale", appartenenti alla fascia economica immediatamente inferiore a quella per la quale concorrono.
2. Sono ammessi alla procedura selettiva i dipendenti di ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro che alla data del 31 dicembre 2019 hanno maturato un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella fascia economica di appartenenza. Si precisa che per il personale transitato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi del D.P.C.M del 23 febbraio 2016, si tiene conto dell'anzianità maturata nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Non sono ammessi alla procedura selettiva i dipendenti che abbiano avuto, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente decreto provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall'articolo 13, comma 2, del CCNL 12 giugno 2003, ora disciplinati dall'articolo 61, comma 1, lettere a), b) e c) del CCNL 12 febbraio 2018, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

4. Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura qualora venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti.

Articolo 3 **Presentazione delle domande**

1. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dagli interessati nel termine perentorio di quindici giorni decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sui siti intranet e internet dell'Ispettorato nazionale del lavoro, utilizzando l'apposito applicativo informatico raggiungibile tramite il sito internet dell'INL. Qualora il termine scada in giorno festivo, verrà presa in considerazione come data ultima per la presentazione delle domande il primo giorno non festivo immediatamente seguente.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legge n.5/2012, convertito in L.35/2012, il candidato dovrà compilare la domanda esclusivamente tramite procedura informatica *on-line*, utilizzando il modulo elettronico e le credenziali di accesso personali, seguendo le istruzioni disponibili sul sito internet. Non sono ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente articolo. Eventuali correzioni e/o integrazioni della domanda già presentata potranno essere effettuate solo nel termine indicato al comma 1 del presente articolo ed esclusivamente tramite la procedura informatica *on-line*. Il sistema permetterà di modificare la domanda presentata in precedenza fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande e sarà ritenuta valida la domanda con l'ultima modifica e/o integrazione apportata. Il personale in posizione di comando presso altra amministrazione dovrà richiedere all'indirizzo di posta elettronica HDPgressionieconomicheINL@ispettorato.gov.it le credenziali di accesso personali alla procedura informatica. Il personale in servizio presso l'INL riceverà le credenziali di accesso personali tramite comunicazione inviata alla casella personale di posta elettronica istituzionale.

4. Sarà cura del candidato stampare e conservare la ricevuta della domanda di partecipazione generata automaticamente dal sistema al termine dell'ultima eventuale modifica e/o integrazione effettuata successivamente alla prima compilazione della domanda.

5. Con l'invio della domanda il dipendente esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Le dichiarazioni rese nella domanda *on-line* hanno valore di autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 4

Titoli valutabili e relativi punteggi

1. I passaggi alla fascia economica immediatamente superiore a quella di appartenenza avvengono sulla base delle graduatorie redatte per ciascuna delle posizioni economiche di cui all'articolo 1 del presente decreto, secondo il punteggio complessivo massimo di 78 punti riportato dai candidati a seguito della valutazione dei seguenti criteri.

- A) Esperienza professionale maturata;
- B) Titoli di studio;

2. Ai fini della formazione della graduatoria il punteggio complessivo sarà calcolato sommando i punteggi ottenuti dalla valutazione dei criteri di cui al comma 1, ciascuno dei quali attribuisce un punteggio massimo di 39 punti.

Articolo 5

Esperienza professionale maturata

1. Il criterio dell'Esperienza professionale mira ad apprezzare, attraverso la valutazione dell'anzianità di servizio e dei risultati conseguiti dal dipendente nella misurazione della performance individuale, il grado di esperienza professionale e le effettive competenze professionali maturate dallo stesso.

2. Il punteggio massimo conseguibile per l'Esperienza professionale maturata è di complessivi 39 punti. Il punteggio viene attribuito in considerazione dell'anzianità di servizio maturata dal dipendente alla data di pubblicazione del bando e in relazione ai risultati conseguiti dal dipendente medesimo nella valutazione della performance individuale relativa al triennio 2016 – 2018.

3. Si precisa che, ai fini della procedura selettiva, l'anzianità di servizio che il personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferito giuridicamente nei ruoli dell'INL ai sensi del DPCM 23 febbraio 2016, ha maturato nei ruoli del medesimo Ministero fino all'avvenuto trasferimento giuridico (fino al 31 dicembre 2016) non è considerata anzianità di servizio maturata nei ruoli di altra pubblica amministrazione bensì è valutata alla stessa stregua di quella maturata nei ruoli dell'INL a decorrere dalla data di avvenuto trasferimento giuridico (1° gennaio 2017).

4. Nel computo dell'anzianità di servizio maturata non sono considerati i periodi di aspettativa e/o istituti analoghi che interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio. Il candidato dovrà dichiarare l'eventuale esistenza di periodi di interruzione della maturazione dell'anzianità di servizio.

5. Il punteggio complessivo di 39 punti viene attribuito secondo quanto indicato ai successivi commi 6, 7, 8 e 9.

6. Vengono attribuiti, secondo quanto indicato al precedente comma 3 alle lettere a) e b) del presente comma, un massimo di 25 punti per l'anzianità di servizio maturata dal candidato nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fino al 31 dicembre 2016 e nel ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro nella fascia economica di appartenenza:

- a) 1 punto per ogni anno o frazione pari o superiore a sei mesi di anzianità di servizio maturata nei primi cinque anni.
- b) 2,50 punti per ciascun anno o frazione pari o superiore a sei mesi di anzianità di servizio maturata negli anni successivi.

7. Vengono attribuiti, tenuto conto di quanto precisato al precedente comma 3, 0,40 punti per ogni anno o frazione pari o superiore a sei mesi, per un massimo di 4 punti, per l'anzianità di

servizio maturata nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fino al 31 dicembre 2016 in fasce economiche e/o aree inferiori rispetto all'area e alla fascia economica di attuale appartenenza.

8. Vengono attribuiti 0,20 punti per ogni anno o frazione pari o superiore a sei mesi, per un massimo di 1 punto, per l'anzianità di servizio maturata nei ruoli di altra pubblica amministrazione.

9. Vengono attribuiti fino ad un massimo di 9 punti per i risultati ottenuti dal dipendente nel triennio 2016-2018 nella valutazione della performance individuale. Sono individuate tre classi di valutazione, per ciascuno degli anni presi a riferimento, nelle quali sono ricondotti gli esiti delle valutazioni della performance individuale del candidato. Tali valutazioni sono ricondotte ad una valorizzazione in centesimi. Ai dipendenti privi di una valutazione della performance individuale anche a causa di assenze prolungate dal servizio (a causa per es. di assenze prolungate per malattia, terapie mediche, distacchi sindacali, etc), è attribuita la 3° classe di valutazione. Il punteggio complessivo è dato dalla somma del punteggio ottenuto dal candidato in ciascun anno, secondo le seguenti tre classi di valutazione:

- **1° classe di valutazione:** Obiettivo di performance conseguito tra il 70% e il 100%: **3 punti**
- **2° classe di valutazione:** Obiettivo di performance conseguito tra il 40 % e il 69%:**2,50 punti**
- **3° classe di valutazione:** Obiettivo di performance inferiore al 40%: **2 punti**.

10. Il punteggio da attribuire al criterio dell'Esperienza professionale maturata è dato dalla somma dei punteggi riportati dal candidato in relazione ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo.

Articolo 6

Titoli di studio

1. Il punteggio massimo conseguibile per il computo della valutazione dei titoli di studio è di complessivi 39 punti di cui 36 punti attribuibili secondo i commi 2 e 5 del del presente articolo e 3 punti assegnabili secondo i commi 6, 7 e 8 del presente articolo. Danno luogo a punteggio i titoli di studio aventi valore legale, rilasciati da scuole, istituti e università pubbliche e paritarie autorizzati e accreditati dal competente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I titoli di studio valutabili ai fini dell'attribuzione dei 36 punti di cui al comma 1, sono quelli coerenti con l'attività del profilo professionale di Operatore amministrativo gestionale. Si considerano tali i titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno dal vigente ordinamento professionale definito con CCNI del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 agosto 2009 e dal previgente ordinamento professionale definito con CCNI del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre 2000.

3. Il CCNI del 4 agosto 2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prevede quali requisiti per l'accesso dall'esterno: Diploma di scuola secondaria di primo grado.

4. Il CCNI del 25 ottobre 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prevede quali requisiti per l'accesso dall'esterno: Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

5. I punteggi attribuibili a ciascun titolo di studio per l'assegnazione dei 36 punti di cui al comma 2 sono indicati nel sotto riportato prospetto "A" denominato "Titoli di studio". I punteggi non sono cumulabili tra loro, si tiene conto del titolo di studio posseduto con il punteggio maggiore.

A) TITOLO DI STUDIO	PUNTEGGIO
Diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado	36
Diploma quadriennale di scuola secondaria di secondo grado	34
Diploma triennale rilasciato da istituto professionale	32
Diploma di scuola secondaria di primo grado	30
PUNTEGGIO NON CUMULABILE	Massimo 36 punti

6. Sono, altresì, valutabili, fino ad un massimo di ulteriori 3 punti oltre ai 36 punti attribuibili secondo i commi 2 e 5 del presente articolo, eventuali altri titoli di studio posseduti dal candidato alla data di pubblicazione del presente decreto. Danno luogo a punteggio i titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area terza dal vigente ordinamento professionale (CCNI 4 agosto 2009).

7. Concorrono all'attribuzione degli ulteriori 3 punti di cui al comma 6 del presente articolo anche i titoli *post lauream* (dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione, abilitazioni professionali, master di primo e secondo livello) per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area terza dal vigente ordinamento professionale (CCNI 4 agosto 2009).

8. I punteggi attribuibili a ciascun titolo di studio per l'assegnazione dei 3 punti di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo sono indicati nel sotto riportato prospetto "B" denominato "Ulteriori titoli di studio".

B) ULTERIORI TITOLI DI STUDIO	PUNTEGGIO unitario
Diploma di laurea secondo vecchio ordinamento (DL) - Laurea magistrale (LM) - Laurea specialistica (LS)	1
Laurea triennale (L)	0,70
Dottorato, di ricerca - Diploma specializzazione - master di II livello	1,00
Abilitazione professionale	0,50
Master di I livello	0,30
PUNTEGGIO CUMULABILE	MASSIMO 3

9. I punteggi indicati nel prospetto "B" di cui al comma 8 del presente articolo sono punteggi unitari riferibili ad ogni titolo di studio dichiarato e posseduto alla data di pubblicazione del presente decreto.

Articolo 7

Controllo delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione

1. L'amministrazione effettuerà, ai sensi della normativa vigente in materia, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione. Qualora da detti controlli dovesse risultare la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 il candidato verrà escluso dalla procedura selettiva e, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, decadrà dall'attribuzione della fascia retributiva qualora già riconosciuta, fermo restando le conseguenze penali, civili e disciplinari previste dalla legge.

Articolo 8

Commissione

1. Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione valutatrice e il provvedimento di nomina sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
2. La Commissione sarà composta da tre componenti scelti tra il personale dirigenziale appartenente al ruolo dell'INL e tra il personale dirigenziale in quiescenza, appartenuto ai ruoli dell'INL o del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le funzioni di presidente saranno svolte dal dirigente con maggiore anzianità di servizio nel ruolo. Le riunioni nell'ambito delle quali saranno svolti i lavori della Commissione risulteranno da appositi verbali.
3. In funzione del numero delle domande presentate potrà essere nominata una o più sottocommissioni di lavoro.

Articolo 9

Formazione della graduatoria e criteri di priorità

1. Le graduatorie saranno elaborate per ciascuna fascia economica relativa al profilo professionale oggetto della presente procedura selettiva dall'applicativo utilizzato per la presentazione delle domande, sulla base di quanto dichiarato dai candidati.
2. Dette graduatorie saranno approvate in via provvisoria dalla Commissione di cui all'articolo 8 del presente decreto e pubblicate sulla intranet/internet dell'INL.
3. Qualora nella graduatoria si determini una parità di punteggio, l'attribuzione della fascia economica è riconosciuta in base ai sottoindicati criteri, applicati secondo il seguente ordine di priorità:
 - 1) maggiore anzianità di servizio nella fascia economica di appartenenza;
 - 2) maggiore anzianità di servizio nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali/Ispettorato nazionale del lavoro;
 - 3) maggiore anzianità anagrafica;
4. Entro i 7 giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 2 del presente articolo, il dipendente interessato può presentare alla Commissione di cui all'articolo 8 eventuali contestazioni in merito alla propria posizione in graduatoria mediante apposita e motivata istanza inoltrata all'indirizzo di posta elettronica DCRisorse-ProgressioniOrizzontali@ispettorato.gov.it
5. La Commissione si pronuncia entro i 15 giorni successivi alla ricezione dell'istanza, salvo che per l'elevato numero di contestazioni o per la complessità dell'istruttoria siano necessari tempi più lunghi.
6. Le graduatorie provvisorie, eventualmente modificate dalla Commissione a seguito dell'accoglimento delle istanze ricevute ai sensi del comma 4, sono approvate in via definitiva dal Direttore della Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica e pubblicate sulla intranet/internet dell'INL.

Articolo 10

Attribuzione della fascia economica superiore

1. L'attribuzione della fascia economica superiore avrà decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio dell'anno di approvazione definitiva della relativa graduatoria.

Articolo 11
Trattamento dati personali

1. I dati personali forniti dai partecipanti alla procedura selettiva saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura stessa nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 12
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Giuseppe Diana